

Dott./Dott.ssa .....  
SEDE

Oggetto: comunicazione della condizione di incaricato del trattamento dei dati personali.

In qualità di Direttore dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, nominato con delibera del Consiglio direttivo n. 74 del 18 maggio 2016 responsabile del trattamento dei dati personali come definito dall’art. 4, comma 1 lett. g) del decreto legislativo n. 196/2003, Agenzia subentrata ai sensi dell’art. 14, comma 2, del dPR n. 76/2010 nei rapporti giuridici posti in essere dal MIUR per le attività dei soppressi CNVSU e CIVR, in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, ed in considerazione di quanto statuito dall’articolo 18 del citato decreto, comunico che la S.V è incaricata del trattamento dei dati personali nell’ambito dello svolgimento delle attività.

- Nello svolgimento delle suddette attività la S.V. deve attenersi alle seguenti istruzioni:
- le attività individuate come “trattamento” dei dati personali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003 e come tali rientranti nella previsione di tutela normativa in materia di privacy, ovvero la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali devono avvenire in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persona fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed alla sicurezza nell’accesso;
  - i dati personali devono essere:
    - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
    - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
    - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
    - e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Tali dati devono essere custoditi e controllati “in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” o dell’utilizzazione.

Per l’accesso, l’elaborazione, l’utilizzazione e la gestione dei dati personali la S.V. deve inoltre attenersi anche alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33-36 del decreto

legislativo (Allegato B – disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) come di seguito specificate.

In conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni, la S.V. in qualità di incaricato ha accesso ai soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati e per il cui trattamento, effettuato anche attraverso elaboratori accessibili in rete, devono essere applicate le seguenti misure minime di sicurezza:

- l'accesso ai dati deve avvenire attraverso l'utilizzazione di una parola chiave, così come previsto attualmente dal sistema informativo interno. La sostituzione della medesima password deve avvenire periodicamente ed ogni qual volta si ritenga potenzialmente compromessa la riservatezza della stessa;
- sono individuati, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni concernenti le medesime;
- come previsto, è stato attribuito a ciascun incaricato del trattamento un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore che non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persona diversa;
- i codici identificativi personali sono assegnati e gestiti in modo tale che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consente l'accesso all'elaboratore.

La S.V., in relazione alle attività assegnate, è altresì autorizzata all'eventuale trattamento dei dati di cui agli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. 196/2003 (dati sensibili<sup>3</sup> o di natura giudiziaria<sup>4</sup>) solo se autorizzati da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico.

Si rammenta che non può essere usato un medesimo codice identificativo personale per l'accesso contemporaneo alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

Anche quando il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici e comunque automatizzati, la S.V. deve attenersi alle sotto indicate misure di sicurezza:

- gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e devono essere conservati ed archiviati al termine delle operazioni;
- nel caso di trattamento dei dati, di cui agli artt. 20,21 e 22 del decreto legislativo (dati sensibili e di natura giudiziaria), devono essere altresì osservate le seguenti modalità:

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003 per dati sensibili si intendono "I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale..."

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 24 "Il trattamento dei dati giudiziari è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate".

- gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati, fino alla restituzione, in armadi o contenitori muniti di serratura;
- i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento dei dati personali, di cui ai citati artt. 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 196/2003 devono essere conservati e custoditi con la modalità indicate al punto precedente.

Si rammenta che la comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti e/o enti esterni all’Agenzia non sono consentite senza la preventiva autorizzazione dello scrivente, salvo che la comunicazione sia espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Per quanto concerne la fondamentale esigenza di garantire la sicurezza dei dati trattati, la S.V. vorrà, ad ogni modo, garantire che venga conservato e, in ogni caso, non abbassato l’attuale standard di sicurezza in relazione alle finalità sopra indicate.

In caso di richiesta di accesso ai propri dati personali, formulata dal soggetto “interessato” ovvero dalla persona cui i dati si riferiscono oppure da soggetto da questi delegato, la S.V. deve provvedere ad informare con la massima tempestività della manifestata istanza lo scrivente, di persona, mediante e-mail o a mezzo telefono per il tramite della segreteria, così da consentire la puntuale e tempestiva attivazione degli adempimenti conseguenti.

Si reputa infine opportuno porre l’attenzione sulla tutela assicurata dalla normativa in materia di trattamento di dati personali. Il decreto legislativo n. 196/2003 prevede, infatti, responsabilità sia civili che penali a carico di chi viola quanto disposto dalle relative disposizioni. L’art. 15 del decreto legislativo n.196/2003 del d.lgs. n prevede a carico di chiunque (titolare, responsabile o incaricato del trattamento) l’obbligo di risarcire gli eventuali danni ai sensi dell’art.2050<sup>5</sup> codice civile. L’art. 169<sup>6</sup>, sempre del decreto legislativo n. 196/2003, prevede responsabilità penali qualora non siano rispettate le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33-35 del decreto stesso.

La S.V. vorrà restituire copia della presente datata e firmata per ricevuta e presa d’atto.

(Il Responsabile del trattamento dei dati personali)

Per ricevuta e presa d’atto

---

<sup>5</sup> Art. 2050 del codice civile: “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento dei danni se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

<sup>6</sup> Art. 169 decreto legislativo n. 196/2003: “misure di sicurezza”.

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto fino a due anni.